



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF077
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 6

OGGETTO	SINTESI DELLE NOVITA' FISCALI
RIFERIMENTI	DL 24/04/2017 N. 50, in G.U. 24/04/2017
CIRCOLARE DEL	27/04/2017

LE NOVITA' FISCALI IN SINTESI DELLA CD. "MANOVRA CORRETTIVA"

ART. 1: ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT	
AMBITO SOGGETTIVO NEW	Tutte le Pubbliche amministrazioni , come definite dall'art 1 c. 2 L. 196/2009 (si tratta degli enti e società nei confronti dei quali vige già l'obbligo di fatturazione elettronica, inserite nell'apposito elenco Istat)
	Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio di Ministri e dai Ministeri
	Società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni
	Società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai punti precedenti, anche se queste ultime rientrano fra le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB o fra i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 L. 196/2009 (in esso vi sono enti pubblici che in precedenza ne erano esclusi come per esempio gli enti di ricerca e le authority)
	Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Il MEF potrà individuare un indice alternativo per il mercato azionario
	Prestazioni soggette a ritenuta alla fonte ex DPR 600/73 (in precedenza escluse da split payment):
	- esercenti arti e professioni - agenzia/intermediazione, cessioni di brevetti, ecc.
DECORRENZA	Operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017
ATTUAZIONE	Previsto un DM attuativo entro il 24/05/2017

ART. 2: DETRAZIONE DELL'IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE		
Art. 19 c. 1 DPR 633/72	ANTE MODIFICA	La detrazione dell'Iva sugli acquisti può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione Iva <u>relativa al 2° anno successivo</u> a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (<u>es: fattura d'acquisto del 2016: il termine per detrarre la relativa Iva scade al 30/04/2019</u>)
	POST MODIFICA	La detrazione dell'Iva sugli acquisti può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (<u>es: fattura d'acquisto del 2017: il termine per detrarre la relativa Iva scade al 30/04/2018</u>).
Art. 25 c. 1 DPR 633/72	ANTE MODIFICA	Registrazione ammessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione dell'Iva (<u>es: fattura d'acquisto 2016: la registrazione poteva avvenire entro il 30/04/2019, cioè nei termini per poter detrarre l'Iva</u>)
	POST MODIFICA	Obbligo di registrazione nella liquidazione periodica di insorgenza del diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (<u>es: fattura d'acquisto del 2017: il termine per la registrazione coincide sempre con quello per poter detrarre la relativa Iva, cioè entro il 30/04/2018</u>).
PERIODO		ASSENZA DI UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA
DECORRENZA		Dal 24/04/2017

ART. 3: IMPOSTE DIRETTE E COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

IMPORTO NEW	Riduzione a € 5.000 (dai precedenti €. 15.000) del limite superato il quale è necessario il visto di conformità
TIPOLOGIA NEW	Crediti Irpef e addizionali, Ires, Irap, da ritenute alla fonte di qualsiasi natura , da imposte sostitutive, da crediti d'imposta (quadro RU)
VISTO	Riguarda l'importo da compensare e non quello indicato in dichiarazione Apposizione da soggetto abilitato (o sottoscrizione alternativa in caso di controllo contabile)
MODALITÀ NEW	Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici (F24 Entratel/Fisconline) per i soli soggetti Iva e per qualunque importo da compensare . Per le compensazioni indebite viene prevista una particolare procedura (atti di recupero).
ADEMPIMENTI	Compensazione anche anteriormente all'invio della dichiarazione
TERMINE	Utilizzo del credito dall'anno successivo a quello di maturazione
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

ART. 3: IVA - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

IMPORTO NEW	Riduzione a € 5.000 (dai precedenti €. 15.000) del limite superato il quale è necessario il visto di conformità
VISTO	Riguarda l'importo da compensare e non quello indicato in dichiarazione Apposizione da soggetto abilitato (o sottoscrizione alternativa in caso di controllo contabile) La compensazione trimestrale (Modello TR) non richiede il visto
START UP	Rimane il limite massimo di € 50.000 per l'apposizione del visto
RIMBORSO	Obbligo del visto di conformità per importi superiori a € 30.000
MODALITÀ NEW	Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici (F24 Entratel/Fisconline) per qualsiasi importo da compensare (in precedenza obbligatori solo per compensazione dei crediti IVA, annuali o trimestrali, per importo > €. 5.000 annui e di presentazione di modelli F24 "a zero"). Per le compensazioni indebite viene prevista una particolare procedura (atti di recupero).
ADEMPIMENTI	Presentazione della dichiarazione per la compensazione superiore a € 5.000
TERMINE	Utilizzo del credito dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

ART. 4: CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI DI BREVE DURATA

TIPOLOGIA	Contratti di locazione di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni
AMPLIAMENTO NEW	Sublocazione e contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario per il godimento dell'immobile a favore di terzi (cedolare estera al reddito diverso che se ne ritrae)
INCLUSIONE NEW	Contratti di locazione che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali
DESTINATARI	Persone fisiche non esercenti attività d'impresa
MODALITÀ NEW	Stipula diretta o tramite esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
INTERMEDIARI ANCHE DI PORTALI ONLINE NEW	Comunicazione dati all'Agenzia delle Entrate Sanzioni da € 250 a € 2.000 per omessa/errata/incompleta trasmissione dei dati, ridotta al 50% se vengono trasmessi/corretti entro 15 gg dalla scadenza. Operano la ritenuta del 21% se prevedono l'intervento nell'incasso dei canoni, operata: - a titolo d'imposta: se il locatore ha optato per la cedolare secca - è a titolo d'acconto (sull'Irpef/Ires): in caso contrario. Rilascio della Certificazione Unica
OPZIONE	Cedolare secca con aliquota al 21%
DECORRENZA	Dal 1° giugno 2017
ATTUAZIONE	Atteso Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni

ART. 5: PRELIEVO UNICO ERARIALE SUI GIOCHI	
ALIQUOTE NEW SLOT	ANTE MODIFICA: 17,50%
	POST MODIFICA: 19%
ALIQUOTE VTL	ANTE MODIFICA: 5,5%
	POST MODIFICA: 6%
DECORRENZA	Dal 24/04/2017
VINCITE AL LOTTO	Ritenuta dell'8% dal 1° ottobre 2017
VINCITE AL LOTTO	Prelievo del 12% sulla parte della vincita eccedente € 500 dal 1° ottobre 2017

ART. 7: ACE	
SOGGETTI IRES NEW	Applicazione dell'aliquota, relativa al rendimento nozionale, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente nel 5° esercizio precedente (non più a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010) (es: periodo 2017: la base agevolata è data dall'incremento del capitale proprio tra il 31/12/2016 ed il 31/12/2012)
SOGGETTI IRPEF NEW	Per l'anno 2016 (immutato): ai fini dell'incremento di capitale proprio rileva la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (es: per il periodo 2016, la base agevolata è data da: incremento del Patr. netto tra il 31/12/2015 ed il 31/12/2012 + incrementi del capitale proprio del periodo 2016)
	Per gli anni 2017-2019: rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12 del 5° periodo precedente a quello per il quale si applica l'ACE (es: periodo 2017: la base agevolata è data da: incremento del Patr. netto tra il 31/12/2015 ed il 31/12/2012 + incr. capitale proprio dei periodi 2016 e 2017)
ACCONTI IRES 2017	I soggetti Ires determinano l'acconto 2017 rideterminando l'Ires 2016 applicando in via anticipata le presenti disposizioni (determinano la base agevolata del 2016 con l'incremento del capitale proprio tra il 31/12/2015 ed il 31/12/2011)
DECORRENZA	Dal periodo d'imposta 2017

ART. 8: PIGNORAMENTO IMMOBILIARE		
Art. 76 DPR 602/73	ANTE MODIFICA	L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore "del bene" , diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di € 120.000. SI FACEVA RIFERIMENTO AL VALORE DEL SINGOLO BENE
	POST MODIFICA	L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore "dei beni" , diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di € 120.000. SI FA RIFERIMENTO AL VALORE DI TUTTI I BENI
	DECORRENZA	Dal 24/04/2017

ART. 9: CLASUOLE DI SALVAGUARDIA IVA		
ALIQUOTA IVA 10%	ANTE	Incremento al 13% nel 2018
	POST MODIFICA	Incremento all'11,50% nel 2018
		Incremento al 12% nel 2019
		Incremento al 13% nel 2020
ALIQUOTA IVA 22%	ANTE	Incremento al 25% nel 2018
		Incremento al 25,9% nel 2019
	POST MODIFICA	Incremento al 25% nel 2018
		Incremento al 25,4% nel 2019
		Riduzione al 24,9% nel 2020
		Incremento al 25% nel 2021

ART. 10: RECLAMO MEDIAZIONE	
ANTE MODIFICA	Obbligo del reclamo-mediazione per le controversie di valore non superiore a € 20.000
POST MODIFICA	Obbligo del reclamo-mediazione per le controversie di valore non superiore a € 50.000
DECORRENZA	Applicazione per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018

ART. 11: CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI	
QUALI	Controversie tributarie con l'Agenzia Entrate pendenti anche in Cassazione con esclusione di quelli riguardanti dazi/accise ed Iva all'importazione, nonché somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato
ECLUSIONI	Controversie non tributarie, verso gli enti locali e agente della riscossione
ECCEZIONI	Controversie riguardanti gli interessi di mora o sanzioni, collegate e non ai tributi
CONDIZIONI	Controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente, avvenuta entro il 31/12/2016 e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una pronuncia definitiva
AGEVOLAZIONI	Non pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, fatto salvo le eccezioni riguardanti le controversie aventi ad oggetto le sanzioni non collegate al tributo o gli interessi di mora, nel qual caso il pagamento sarà pari al 40% del complessivo
PROCEDURA	Presentazione di una domanda, esente da bollo, per ciascuna lite entro il 30/09/2017
	Possibilità del rateizzo in un massimo in 3 rate. Non è ammesso nel caso in cui gli importi dovuti non siano superiori a € 2.000
	Versamento dell'importo totale o del 40% della prima rata entro il 30/09/2017
	Esame della domanda e dei versamenti entro il 31/07/2018
	Notifica di eventuale diniego entro il 31/07/2018 verso cui è ammissibile il ricorso
	Sospensione dei termini dei contenziosi in corso previa apposita domanda da presentare entro il 10/10/2017. La sospensione si protrae fino al 31/12/2018 se entro il 10/10/2017 venga depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
	Estinzione del processo per mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2018 dalla parte che ne ha interesse
SCADENZE	Per il 2017: la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30/11/2017
	Per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30/06/2018
ATTUAZIONE	Sono attesi i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

ART. 56: PATENT BOX	
ESCLUSIONE NEW	Esclusione dell'agevolazione ai marchi d'impresa
AMPLIAMENTO	Applicazione del 50% anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali che presentano vincoli di complementarietà e a condizione che tra gli stessi siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili
DECORRENZA	Periodo d'imposta coincidente con l'esercizio sociale: periodi d'imposta per i quali le opzioni per il regime agevolativo sono esercitate dopo il 31/12/2016
	Periodo d'imposta non coincidente con l'esercizio sociale: dal 2017 in relazione alle opzioni per il regime agevolativo esercitate dopo il 31/12/2016
	Per le opzioni per il regime agevolativo esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2014 si applicano le disposizioni anteriori alle modifiche fino al 30/06/2021
ATTUAZIONE	Atteso decreto del MEF di revisione e coordinamento normativo

ART. 57: ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

QUALI	Destinazione, da parte delle forme di previdenza complementare e degli enti di previdenza obbligatoria , del 5% dell'attivo patrimoniale agli investimenti "qualificati" in azioni/quote di imprese residenti, imprese dell'Ue o SEE
AGEVOLAZIONI	I redditi derivanti da tali investimenti sono esenti da imposte e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta di cui all'art. 17 D.Lgs. 252/2005
ADEMPIMENTI DEL PERCETTORE	Produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari per almeno 5 anni Dichiarare che i redditi degli investimenti qualificati non derivano da partecipazioni qualificate
MINUSVALENZE E PERDITE	Cessione a titolo oneroso o rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato: le minusvalenze e le perdite realizzate sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni entro 5 anni. In alternativa sono deducibili
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20% di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

ART. 57: START UP INNOVATIVA

TERMINOLOGIA	Definizione come PMI e non più come "Start up innovative"
AGEVOLAZIONI NEW	Applicazione per 5 anni e non 4 delle agevolazioni in materia di lavoro e previdenza
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

ART. 58: IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

DUBBIO NORMATIVO	Trattamento tributario degli utili formati nel periodo di vigenza IRI la cui distribuzione avviene dopo la cessazione dello stesso per fuoriuscita o cessazione attività
MODIFICA NORMATIVA NEW	Le somme prelevate, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva
MOTIVAZIONE	Poiché tali somme non sono state dedotte dall'imponibile IRI, non diventano tassabili al momento della loro distribuzione essendo il regime cessato. Pertanto, per evitare uno squilibrio impositivo, le somme diventano tassabili per il socio che però risulta destinatario di un credito d'imposta di misura pari all'imposta sostitutiva.
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

ART. 59: TRANSFER PRICING

PREZZI DI TRASFERIMENTO	La determinazione dei componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti, controllate o controllanti l'impresa, viene fatta con riferimento alle condizioni e ai prezzi risultanti dalla libera concorrenza tra le parti indipendenti e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento o diminuzione del reddito.
RISCONOSCIMENTO DELLA RETTIFICA IN DIMINUIZIONE DAL REDDITO NEW	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esecuzione degli accordi conclusi tra gli Stati esteri derivanti da procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Mutual Agreement Procedure - MAP) 2) Conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale 3) Istanza da parte del contribuente da presentarsi con termini e modalità stabilite con Provvedimento dell'Agenzia. In presenza dei presupposti è possibile la richiesta delle procedure amichevoli.
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

CIRCOLARI INFORMATIVE - CONSULENZA TELEFONICA - EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) - Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

ART. 60: PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE IN SOCIETA', ENTI O OICR	
PERCIPIENTI	Dipendenti, amministratori o consulenti
PROVENTI	Proventi da partecipazione, anche indiretta, relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati
CONDIZIONI PER LA TASSAZIONE COME REDDITI DI CAPITALE O DIVERSI	1) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, comporta un esborso effettivo, per la cui determinazione occorre tenere conto anche dell'ammontare tassato come reddito di lavoro dipendente o autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione di azioni, quote o strumenti finanziari, pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
	2) maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento o realizzato un prezzo di vendita alle stesse condizioni con la cessione;
	3) detenzione delle azioni, quote o strumenti finanziari dai percipienti su indicati o da loro eredi, per un periodo almeno pari a 5 anni o, se anteriore, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione